

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Segretario f.f.
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Dott. [RICORRENTE] rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS] con indirizzo PEC: [OMISSIS] del foro di Sciacca (AG) alla Piazza [OMISSIS] avverso il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo Prot. n. 6131 del 2 marzo 2022, notificato il 3 marzo 2022 con il quale veniva rigettata l'istanza di data 27 gennaio

2022 con la quale l'odierno ricorrente chiedeva di essere iscritto nel registro speciale dei praticanti avvocati senza patrocinio;

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Giampaolo Brienza svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, con delibera assunta nell'adunanza del 17 febbraio 2022, depositata il 1° marzo 2022 e notificata il successivo 3 marzo 2022, rigettava l'istanza del 27 gennaio 2022 con la quale il Dott. [RICORRENTE] chiedeva di essere iscritto nel registro speciale dei praticanti avvocati senza il patrocinio.

Con la deliberata gravata il COA di Palermo rigettava l'istanza per tre ordini di motivi: insussistenza del requisito di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 17 della legge 247/2012:

a)- per aver riportato una condanna per il delitto previsto e punto dall'art. 392 c.p. (*esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose*);

b)- essere sottoposto a procedimento penale per il reato previsto e punito dall'art. 648 c.p. (ricettazione) commesso nell'ambito di *procedimenti giurisdizionali sia pure con leggerezza e colpa grave ma non con intento doloso*;

c)- essere sottoposto ad altri procedimenti penali [l'uno per il delitto previsto e punito dall'art. 186 CdS (*Guida sotto l'influenza dell'alcol*) e 368 c.p. (*calunnia*)].

Avverso il rigetto l'istante ha proposto ricorso innanzi a questo Consiglio Nazionale Forense veicolando tre motivi di ricorso:

1)-Violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, nonché dei principi informatori la funzione rieducativa della pena di cui agli artt. 3,25 e 27 Cost.

Il ricorrente eccepisce la erroneità della motivazione nella parte in cui è ritenuta l'insussistenza del requisito di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 17 della legge 247/2012 ed a sostegno delle sue tesi richiama arresti di questo Consiglio Nazionale il quale sin dal 2014 ha affermato : “ *le condotte apprezzabili sotto il profilo morale non sono quelle riferibili alla dimensione privata dell'individuo, bensì quelle che rilevano ai fini della valutazione rispetto all'affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento della specifica attività*” .

2)- Insussistenza di condizioni ostative all'iscrizione, atteso che la lettera g) del comma 1° dell'art. 17 della legge 247/2012 nel prevedere un elenco tassativo di condanne ostative non contempla l'art. 392 c.p.

3)- Violazione dell'art. 62 n. 10 della legge n. 247/2012 atteso che con detta disposizione si stabilisce che il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorso cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine, così che a maggior ragione tale disposizione depone la possibilità della sussistenza per l'iscrizione *ex novo*

DIRITTO

Il ricorso è infondato per quanto appresso si dirà ed i motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, non senza evidenziare preliminarmente che il motivo di ricorso di cui al n. 3 non può trovare applicazione al caso concreto per la diversa regolamentazione dei casi.

Quanto eccepito con detto motivo di ricorso trova piana evidenza nella circostanza che la previsione invocata (art. 62 della legge 247/2012) si riferisce tassativamente alla esecuzione delle sanzioni disciplinari ed in particolare al professionista radiato (comma 10) al quale è concessa la possibilità di una nuova iscrizione allorché siano decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, sempre che detta istanza sia stata presentata non oltre un anno, e non oltre, dalla scadenza di tale termine.

È evidente, come detto, che il caso *de quo* non riguarda né una cancellazione conseguente ad un comportamento disciplinarmente rilevante, sanzionato ed eseguito, né della conseguente richiesta di una nuova iscrizione, così che inappropriata ed inconferente è la censura mossa.

Entrando nel merito degli altri due motivi di gravame si deve dar conto che la delibera del COA Palermo ha espressamente dato atto che *"...tenuto conto che la condanna per il reato di cui all'art. 392 c.p. costituisce impedimento alla condotta irreprensibile prevista dall'art. 17, lett. H) L. 247/2012; tenuto conto che il Dott. [RICORRENTE], in relazione al procedimento penale attualmente pendente per il reato di cui all'art. 648 c.p., ha dichiarato di aver commesso il fatto, con incidenza nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, sia pure con leggerezza e la colpa, ma senza alcun intento doloso; visti gli altri procedimenti penali attualmente pendenti i cui fatti sono stati contestati dall'istante [...] delibera di rigettare l'istanza del Dott. [RICORRENTE]..."*

Orbene tale delibera, sebbene stringata nella sua motivazione, ha dato comunque atto della complessiva posizione dell'odierno ricorrente, attinto, come evidenziato, sia da una sentenza di condanna, seppur datata, che da altri procedimenti, ancora *in itinere*.

Sulla base di tali circostanze – non contestate - il Consiglio dell'Ordine con una valutazione complessiva ha correttamente ritenuto la sussistenza di elementi preclusivi alla richiesta di iscrizione.

Non v'è dubbio che dalla valutazione complessiva effettuata risulti evidente che, con la reiezione dell'istanza di iscrizione, l'Organo deputato ha ritenuto che i comportamenti del richiedente non fossero idonei a configurare l'autorevolezza, la credibilità e l'affidabilità necessari e richiesti a chi formula istanza di iscrizione.

Nel nuovo ordinamento professionale forense, la formula della “*specchiatissima e illibata*” (RDL n. 1578/1933) è stata sostituita dalla “*condotta irreprensibile*” (L. 31/12/2012, n. 247), che tuttavia non modifica il contenuto sostanziale del requisito, dovendosi la irreprensibilità della condotta valutare alla stregua del codice deontologico forense.

E' evidente che escludono la sussistenza della condotta irreprensibile, presupposto soggettivo necessario per ottenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, ai sensi dell'art. 17 L. 247/2012, i comportamenti non conformi alla disciplina positiva o alle regole deontologiche in quanto idonei ad incidere negativamente sull'affidabilità del richiedente anche e soprattutto in ordine al corretto svolgimento dell'attività forense, così che tale requisito va escluso, come nel caso di specie, ove la valutazione del requisito compiuto dal COA in modo autonomo non abbia dato esiti positivi in forza di una valutazione complessiva e mirata ed indipendente anche dall'esito dell'eventuale procedimento penale che possa aver coinvolto l'interessato, con la conseguente condanna.

E' pur vero che non dovrebbero essere considerate ostative all'iscrizione all'albo dei praticanti condotte che, per la loro natura occasionale o per la distanza nel tempo non appaiono suscettibili di incidere attualmente (cioè al momento in cui la condotta assume rilievo) sull'affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o attività, è tuttavia altrettanto vero che risulta che l'odierno ricorrente nel corso dell'interrogatorio avvenuto il giorno 10 febbraio 2022 ha affermato: “*sono stato condannato in via definitiva con sentenza di primo grado 2012, confermata in appello e dalla Cassazione nel 2015, ad una multa di € 20000 (con pena sospesa) per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art.392 c.p.). Nello specifico, quale amministratore di una società, ho rifiutato di aprire un cancello per consentire ad un debitore della società di recuperare un furgone che era stato consegnato a pagamento del debito. Il debitore successivamente è fallito. Ed ancora “Sono sottoposto a procedimento penale innanzi al Tribunale di Palermo per il reato di ricettazione ex art. 648 c.p. L'accusa riguarda l'applicazio-*

ne di alcuni contributi unificati che sono risultati rubati [...] I contributi unificati riguardano contestazioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.”. Nonché “sono sottoposto a procedimento penale innanzi al Tribunale di Palermo per guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 C.d.S.) mi ero rivolto al pronto intervento 112, perché ero nei pressi dell’autovettura di mia madre che aveva avuto un incidente poco prima. Dopo l’arrivo dei Vigili Urbani, questi hanno redatto un verbale falso riportando che io mi trovassi alla guida dell’autovettura. In conseguenza della falsità del verbale dei Vigili Urbani, ho presentato una denuncia. A causa di ciò mi sono ritrovato rinviato a giudizio per calunnia innanzi al Tribunale di Palermo. Sono certo della mia assoluzione, perché la mia innocenza risulta dal verbale redatto dai carabinieri ...”.

Alla luce, quindi, delle stesse affermazioni del Dott. [RICORRENTE], correttamente il COA ha ritenuto di non accogliere la richiesta di iscrizione dello stesso, avuto riguardo al suo generale comportamento e alle condotte non apprezzabili sotto il profilo morale e riferibili anche alla dimensione privata dello stesso che non depongono certamente in positivo per una valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l’iscrizione, né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine all’affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione, ciò che egli afferma “sono sottoposto a procedimento penale innanzi al Tribunale di Palermo per il reato di ricettazione ex art. 648 c.p.. L’accusa riguarda l’applicazione di alcuni contributi unificati che sono risultati rubati [...] I contributi unificati riguardano contestazioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo...”

Non deve essere sottaciuto che i doveri di dignità, probità e decoro sono doveri generali e concetti guida a cui l’Avvocato deve sempre ispirarsi nel proprio agire e devono essere rispettati dal professionista, come prescritto anche dal CDF, nella vita privata e nei rapporti con i terzi.

La condotta tenuta dal ricorrente è ensurabile in quanto violativa dei seguenti precetti:

- Art. 9 (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), comma 2, del CDF: “L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense”. - Art. 63 (Rapporti con i terzi), comma 1, del CDF: “L’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi”.

A ciò aggiungasi la censurabilità, sotto il profilo deontologico, di contegni posti in essere da Avvocati, al di fuori dell’attività professionale, in violazione dei doveri probità, dignità e decoro in quanto ritenuti idonei, anche per la notorietà degli stessi, a ledere l’immagine e la dignità della professione; elementi questi che possono e debbono essere pienamente tra-

sfusi, valutabili ed applicabili da parte dei COA al momento della richiesta di iscrizione anche, come in questo caso, nel registro dei praticanti.

Risulta evidente che i fatti occorsi hanno inciso negativamente sul prestigio, la dignità e decoro della classe forense: tale principio mira infatti a tutelare l'immagine dell'avvocato che, in quanto collaboratore della giustizia, deve improntare la sua condotta a criteri di correttezza e dignità

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, respinge il ricorso proposto dal Dott. [RICORRENTE].

Dispone che in caso di riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2023;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Leonardo Arnau

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 19 ottobre 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà